

A523B - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVEDITA DI BIGLIETTI-FRIENDS & PARTNERS

Provvedimento n. 28041

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90 nella parte in cui prevede che, con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 dello stesso articolo sono sottoposti: 1) alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.823 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti; 2) alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.646 euro se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri;

VISTA la propria delibera del 20 settembre 2018 n. 27331, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società TicketOne S.p.A. (di seguito anche "TicketOne") - leader in Italia nei servizi di biglietteria - e di CTS Eventim AG & Co. KGaA - società di diritto tedesco che controlla TicketOne, attiva in molti Paesi europei nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento, nella gestione di venues per tali eventi, nonché nei servizi di biglietteria - per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la propria delibera del 23 gennaio 2019 n. 27509, con la quale è stato esteso: i) oggettivamente il procedimento ai comportamenti, adottati anche nel 2018, relativi al rafforzamento della prassi di diniego sistematico della concessione di deroghe all'esclusiva, al fine di evitare che la distribuzione di biglietti per eventi live di musica leggera potesse avvenire su piattaforme di ticketing diverse da TicketOne; [omissis]*; all'imposizione delle esclusive ai promoter locali per il tramite dei promoter nazionali; alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED, volte ad ostacolare anche l'attività di Ticketmaster Italia S.r.l.; ii) soggettivamente il procedimento nei confronti delle società Di and Gi S.r.l., F&P Group S.r.l., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., controllate dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTA la propria delibera del 18 settembre 2019 n. 27899, con la quale è stato esteso: i) oggettivamente il procedimento alle operazioni di acquisizione di promoter nazionali da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, segnatamente Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A., che ha sostanzialmente proseguito l'attività svolta da F&P Group S.r.l. ora in liquidazione, Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., quest'ultima indirettamente per il tramite della controllata Friends & Partners S.p.A.; ii) soggettivamente il procedimento nei confronti della società Friends & Partners S.p.A. controllata dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTA la richiesta di informazioni formulata alla società Friends & Partners S.p.A. nel corso del suddetto procedimento istruttorio, datata 21 maggio 2019, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 10 ottobre 1990, n. 287 e dell'articolo 9 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni fornite, a seguito dell'indicata richiesta, dalla società Friends & Partners S.p.A. in data 31 maggio 2019;

CONSIDERATO che la richiesta menzionata era finalizzata all'acquisizione di elementi utili ai fini dell'istruttoria avviata dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione alle finalità e alla valenza concorrenziale, nel complessivo contesto oggetto di indagine, dell'operazione relativa all'acquisizione del controllo, da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA per il tramite di Medusa Music Group GmbH, di Friends & Partners S.p.A.;

CONSIDERATO, nello specifico, che l'Autorità ha chiesto di fornire copia di tutti gli accordi, anche di carattere preliminare, stipulati da Friends & Partners S.p.A. con CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate anche indirettamente, nonché tra il Sig. Ferdinando Salzano e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate, anche indirettamente, ovvero con altri promoter persone fisiche appartenenti al gruppo societario CTS Eventim, propedeutici all'acquisizione del controllo di Friends & Partners S.p.A. da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA;

CONSIDERATO che la società Friends & Partners S.p.A., nella sua comunicazione del 31 maggio 2019 ha dichiarato che "[omissis]";

CONSIDERATO che, in occasione degli accertamenti ispettivi del 26 settembre 2019 presso la sede della società Friends & Partners S.p.A. sono stati acquisiti i seguenti documenti: [omissis];

CONSIDERATO che rispetto alla documentazione sopra richiamata si evidenzia che "[Friends & Partners S.p.A., n.d.r.] [omissis];

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

CONSIDERATO, altresì, che dalla visura camerale della Friends & Partners S.p.A. emerge che il Sig. Ferdinando Salzano è stato nominato consigliere di amministrazione di tale società con atto del 30 aprile 2019;

CONSIDERATO, pertanto, che la documentazione acquisita in sede ispettiva rientrava esattamente nel perimetro di quanto richiesto nell'ambito della richiesta di informazioni formulata a Friends & Partners S.p.A. in data 21 maggio 2019;

RILEVATO che nella risposta fornita in data 31 maggio 2019 da Friends & Partners S.p.A. alla richiesta formulata da questa Autorità nel corso del procedimento istruttorio, la società ha negato il possesso di atti che invece erano effettivamente nella sua disponibilità come risulta dalla documentazione acquisita nel corso dei suddetti accertamenti ispettivi del 26 settembre 2019;

RITENUTO che le summenzionate circostanze di fatto possano configurare una fattispecie di informazioni non veritiere di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di contestare alla società Friends & Partners S.p.A. la violazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990 per aver fornito informazioni non veritiere in merito alla disponibilità delle informazioni e dei documenti richiesti in data 21 maggio 2019;

b) di fissare il termine di giorni trenta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della società Friends & Partners S.p.A., del diritto di presentare all'Autorità scritti difensivi e documenti e di chiedere di essere sentiti;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Luca Biffaro;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti di Friends & Partners S.p.A.;

e) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli